

**VINCENZINA  
SALVATORE**

CN = SALVATORE

VINCENZINA

C = IT

**STUDIO LEGALE****AVV. VINCENZINA SALVATORE****Via Ottaviano, 9, 00192 Roma****(St. Legale Avv. Salvatore Russo)****TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE****PER IL LAZIO - SEDE DI ROMA****RICORSO**

\*\*\*\*\*

Per i sig.ri

Nominativo Ricorrente	Titolo Abilitante e Anno di Conseguimento	Classe/I Concorsuale/I di Abilitazione/i	Ambito Territoriale Provinciale in cui si chiede l'inserimento in Graduatoria
ACELLA CONSALVO, C.F. [REDACTED]	Diploma ISEF, conseguito in data 20/06/2001	A-48,A-49	BARI
ALEOTTI CRISTINA, C.F. [REDACTED]	Diploma ISEF, conseguito in data 01/03/1991	A-48,A-49	MANTOVA
AMBRUOSI PASQUALE, C.F. [REDACTED]	Diploma ISEF, conseguito in data 12/07/1995	A-48,A-49	BARI
AMICO SABINA, C.F. [REDACTED]	Diploma ISEF, conseguito in data 01/07/1999	A-48,A-49	PERUGIA
ARMIENTO LUCREZIA MARIA, C.F. [REDACTED]	Diploma ISEF, conseguito in data 26/03/2002	A-48,A-49	FOGGIA
BAGLIONI LUCA, C.F. [REDACTED]	Diploma ISEF, conseguito in data 24/02/1994	A-48,A-49	PERUGIA
BAGLIVO GIAMPIERO, C.F. [REDACTED]	Diploma ISEF, conseguito in data 28/07/1979	A-49	LECCE
BALESTRI SANDRA, C.F. [REDACTED]	Diploma ISEF, conseguito in data 03/04/1989	A-48,A-49	LIVORNO
BARBIERI GABRIELE, C.F. [REDACTED]	Diploma ISEF, conseguito in data 05/04/2000	A-48,A-49	PRATO
BASSOLI DAVIDE, C.F. [REDACTED]	Diploma ISEF, conseguito in data 30/05/1992	A-48,A-49	MANTOVA
BENNAO ELISABETTA, C.F. [REDACTED]	Diploma ISEF, conseguito in data 13/07/2001	A-48,A-49	PALERMO
BILLI VINCENZO, C.F. [REDACTED]	Diploma ISEF, conseguito in data 06/03/2001	A-48,A-49	NAPOLI
BONFITTO ANGELO, C.F. [REDACTED]	Diploma ISEF, conseguito in data 16/12/1994	A-48,A-49	FOGGIA
BONURA GIANLUCA, C.F. [REDACTED]	Diploma ISEF, conseguito in data 07/12/2001	A-48,A-49	TRAPANI
BRASCI MASSIMO, C.F. [REDACTED]	Diploma ISEF, conseguito in data 29/03/1999	A-48,A-49	MILANO
BRETTONE PATRIZIA, C.F. [REDACTED]	Diploma ISEF, conseguito in data 23/02/1995	A-48,A-49	CHIETI
BRETTONE EUGENIO, C.F. [REDACTED]	Diploma ISEF, conseguito in data 14/03/1997	A-48,A-49	CHIETI
CAIAZZO GUSTAVO, C.F. [REDACTED]	Diploma ISEF, conseguito in data 08/05/2001	A-48,A-49	LATINA
CAMARDA MARIA ROSA, C.F.	Diploma ISEF, conseguito in data	A-48,A-49	MILANO

██████████	31/03/1998		
CARLOTTA ANTONIO, C.F. ██████████	Diploma ISEF, conseguito in data 15/07/1989	A-48,A-49	GROSSETO
CARROZZA MARCO, C.F. ██████████	Diploma ISEF, conseguito in data 19/12/2000	A-48,A-49	L'AQUILA
CELENTANO ANGELA, C.F. ██████████	Diploma ISEF, conseguito in data 19/04/2000	A-48,A-49	SALERNO
CENTEMERO DIANA, C.F. ██████████	Diploma ISEF, conseguito in data 27/03/1993	A-48,A-49	LECCO
CIUCCI SILVIA, C.F. ██████████	Diploma ISEF, conseguito in data 10/12/1993	A-48,A-49	RIMINI
COLLEVECCHIO MILA, C.F. ██████████	Diploma ISEF, conseguito in data 12/07/1999	A-48,A-49	PESCARA
CORBINO VALERIA, C.F. ██████████	Diploma ISEF, conseguito in data 17/07/2001	A-48,A-49	MANTOVA
D'ERRICO ENZA, C.F. ██████████	Diploma ISEF, conseguito in data 27/03/1995	A-48,A-49	NAPOLI
D'ORONZO STEFANIA, C.F. ██████████	Diploma ISEF, conseguito in data 25/03/1999	A-48,A-49	BRINDISI
DE IOANNI MARILENA, C.F. ██████████	Diploma ISEF, conseguito in data 26/04/1994	A-48,A-49	ROMA
DE PINTO TATIANA, C.F. ██████████	Diploma ISEF, conseguito in data 26/03/2002	A-49	BARI
DI CESARE GIUSEPPE ALESSANDRO, C.F. ██████████	Diploma ISEF, conseguito in data 10/12/1998	A-48,A-49	PALERMO
DI LIDDO MARIA, C.F. ██████████	Diploma ISEF, conseguito in data 24/03/1995	A-48,A-49	BARI
DI LIDDO BIAGIO, C.F. ██████████	Diploma ISEF, conseguito in data 24/03/1994	A-48,A-49	BARI
DI PIERRO GIUSEPPE, C.F. ██████████	Diploma ISEF, conseguito in data 15/12/1995	A-48,A-49	BARI
DI RISIO DOMENICO, C.F. ██████████	Diploma ISEF, conseguito in data 02/05/1991	A-48,A-49	CHIETI
DOMESI ANDREA, C.F. ██████████	Diploma ISEF, conseguito in data 21/03/2002	A-48,A-49	ANCONA
FERRAIOLI IOLANDA, C.F. ██████████	Diploma ISEF, conseguito in data 30/07/1993	A-48,A-49	NAPOLI
FINI ELISABETTA, C.F. ██████████	Diploma ISEF, conseguito in data 30/11/1989	A-48,A-49	FIRENZE
FLACCOMIO ALESSIA, C.F. ██████████	Diploma ISEF, conseguito in data 22/03/2002	A-48,A-49	SIRACUSA
FUNARO ANGELA, C.F. ██████████	Diploma ISEF, conseguito in data 18/04/1997	A-48,A-49	BARI
GIORDANO ANNA, C.F. ██████████	Diploma ISEF, conseguito in data 19/04/2000	A-48,A-49	NAPOLI
GRIECO FRANCA NUNZIA, C.F. ██████████	Diploma ISEF, conseguito in data 10/04/2000	A-48,A-49	MATERA
LEONE FABRIZIO, C.F. ██████████	Diploma ISEF, conseguito in data 21/07/1995	A-48,A-49	CASERTA
LIPPOLIS DONATO, C.F. ██████████	Diploma ISEF, conseguito in data 28/07/1988	A-48,A-49	BARI
LOMBARDO GIUSEPPA LOREDANA, C.F. ██████████	Diploma ISEF, conseguito in data 25/07/1990	A-48,A-49	PALERMO
MANCA UCCHEDDU MAURIZIO, C.F. ██████████	Diploma ISEF, conseguito in data 11/12/2001	A-48,A-49	CAGLIARI
MANDATO ULDERICO, C.F. ██████████	Diploma ISEF, conseguito in data 17/12/1985	A-48,A-49	NAPOLI
MANGANIello PAOLO, C.F. ██████████	Diploma ISEF, conseguito in data 17/12/1990	A-48,A-49	ROMA
MANNA GIULIANA, C.F.	Diploma ISEF, conseguito in data	A-48,A-49	NAPOLI

MANNINO MIRELLA, C.F.	16/12/1994		
MANNINO MIRELLA, C.F.	Diploma ISEF, conseguito in data 22/05/2002	A-48,A-49	PALERMO
MARTINI LOREDANA, C.F.	Diploma ISEF, conseguito in data 19/07/2001	A-48,A-49	CASERTA
MARTINO FABRIZIO, C.F.	Diploma ISEF, conseguito in data 04/11/2002	A-48,A-49	CUNEO
MATTEI CARLOTTA, C.F.	Diploma ISEF, conseguito in data 20/03/2002	A-48,A-49	CAGLIARI
MATTIOLI STEFANIA, C.F.	Diploma ISEF, conseguito in data 26/03/1999	A-48,A-49	CHIETI
MAZZOLA ANNA LISA, C.F.	Diploma ISEF, conseguito in data 20/07/1995	A-48,A-49	PALERMO
MELIS SABRINA, C.F.	Diploma ISEF, conseguito in data 18/07/1996	A-48,A-49	CAGLIARI
MENICACCI CHIARA, C.F.	Diploma ISEF, conseguito in data 23/04/2002	A-48,A-49	PRATO
MESSINA FRANCESCO, C.F.	Diploma ISEF, conseguito in data 27/03/2002	A-48,A-49	TRAPANI
MICOLUCCI MARA, C.F.	Diploma ISEF, conseguito in data 13/07/2000	A-48,A-49	CHIETI
MIRAGLIA TIZIANA, C.F.	Diploma ISEF, conseguito in data 23/12/1997	A-48,A-49	VARESE
MURGIA TATIANA, C.F.	Diploma ISEF, conseguito in data 04/12/2001	A-48,A-49	CAGLIARI
NOCERA CARMELA, C.F.	Diploma ISEF, conseguito in data 19/11/1996	A-48,A-49	NAPOLI
PANSINI GIUSEPPE FABIO, C.F.	Diploma ISEF, conseguito in data 18/04/1997	A-48	BARI
PECORALE MICHELE, C.F.	Diploma ISEF, conseguito in data 29/01/1996	A-48,A-49	FIRENZE
PENNONI MAURO, C.F.	Diploma ISEF, conseguito in data 22/02/1997	A-48,A-49	VERONA
PETRACCHINI BARBARA, C.F.	Diploma ISEF, conseguito in data 20/03/2000	A-49	PESCARA
PETRI SILVIA, C.F.	Diploma ISEF, conseguito in data 11/11/1997	A-48,A-49	LUCCA
PICCA POMPEO FABIO, C.F.	Diploma ISEF, conseguito in data 21/07/1994	A-48,A-49	BARI
PICCIARIELLO ANGELO, C.F.	Diploma ISEF, conseguito in data 18/05/2002	A-48,A-49	BARI
PILI MARIA, C.F.	Diploma ISEF, conseguito in data 08/04/1993	A-48,A-49	CHIETI
PINTO PINA, C.F.	Diploma ISEF, conseguito in data 13/12/2001	A-48,A-49	NAPOLI
PISCO LAURA, C.F.	Diploma ISEF, conseguito in data 07/03/2001	A-48,A-49	NAPOLI
PORCELLI FABIO GIUSEPPE, C.F.	Diploma ISEF, conseguito in data 25/03/1994	A-48,A-49	BARI
PORTOGHESE MARIA, C.F.	Diploma ISEF, conseguito in data 18/04/2000	A-48,A-49	NAPOLI
PUCCI CRISTINA, C.F.	Diploma ISEF, conseguito in data 25/03/1997	A-48,A-49	LIVORNO
RACCUGLIA ANNALISA, C.F.	Diploma ISEF, conseguito in data 05/02/2002	A-48,A-49	RAGUSA
ROMITA PIERLUIGI, C.F.	Diploma ISEF, conseguito in data 21/07/1994	A-48,A-49	BARI
ROSANO SALVATORE, C.F.	Diploma ISEF, conseguito in data 01/04/1998	A-48,A-49	SIRACUSA
ROSSI MARCO, C.F.	Diploma ISEF, conseguito in data 20/03/2002	A-48,A-49	CAMPOBASSO
SALVATI MICHELA, C.F.	Diploma ISEF, conseguito in data	A-48,A-49	SALERNO

[REDACTED]	26/04/2001		
SALVATI ANNUNZIATA, C.F. [REDACTED]	Diploma ISEF, conseguito in data 26/04/2001	A-48,A-49	SALERNO
SCANZANO COSTANTINA, C.F. [REDACTED]	Diploma ISEF, conseguito in data 22/03/1995	A-48,A-49	FOGGIA
SOZIO PASQUALE, C.F. [REDACTED]	Diploma ISEF, conseguito in data 21/12/2001	A-48,A-49	MILANO
SPANÒ ANNALISA, C.F. [REDACTED]	Diploma ISEF, conseguito in data 30/03/1995	A-48,A-49	PALERMO
STRANO GRAZIANA, C.F. [REDACTED]	Diploma ISEF, conseguito in data 29/03/1994	A-48,A-49	SIRACUSA
STRAZZULLO LUCA, C.F. [REDACTED]	Diploma ISEF, conseguito in data 21/12/2001	A-48	LATINA
SUMMA GIUSEPPE, C.F. [REDACTED]	Diploma ISEF, conseguito in data 18/03/1993	A-48,A-49	ROMA
TARABOCCHIA SARA, C.F. [REDACTED]	Diploma ISEF, conseguito in data 24/02/1995	A-48,A-49	TRIESTE
TERRANOVA SILVANA, C.F. [REDACTED]	Diploma ISEF, conseguito in data 03/04/1997	A-48,A-49	TORINO
TITO TANIA, C.F. [REDACTED]	Diploma ISEF, conseguito in data 27/03/2002	A-48,A-49	PALERMO
TURRONI PAOLO, C.F. [REDACTED]	Diploma ISEF, conseguito in data 20/03/2002	A-48,A-49	FORLÌ-CESENA
VISCARDI ANNALISA, C.F. [REDACTED]	Diploma ISEF, conseguito in data 27/03/2002	A-48,A-49	NAPOLI
VITALE DOMENICO, C.F. [REDACTED]	Diploma ISEF, conseguito in data 10/07/2001	A-48,A-49	TRAPANI
VITALE FILOMENA, C.F. [REDACTED]	Diploma ISEF, conseguito in data 13/09/1994	A-48,A-49	SALERNO
VOLPE RINONAPOLI CATERINA, C.F. [REDACTED]	Diploma ISEF, conseguito in data 30/11/1990	A-48,A-49	PARMA
ZOTTI FILIPPO, C.F. [REDACTED]	Diploma ISEF, conseguito in data 27/03/2001	A-48,A-49	BIELLA

tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce al presente atto, dall'Avv. Vincenzina SALVATORE, del foro di Avellino, C.F. SLVVCN72H43A509X, PEC vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it, fax 0825062944, elettivamente domiciliati in Roma nella Via Ottaviano, 9, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Russo, con dichiarazione di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni al fax n. 0825062944 oppure all'indirizzo PEC vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it

- **RICORRENTI**

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/ A, C.F. 80185250588;

**UFFICI SCOLASTICI REGIONALI PER** il Lazio, l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, la Lombardia, le Marche, il Molise, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la Sardegna, la Toscana, l'Umbria e il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*;

**AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI DI** Ancona, Bari, Biella, Brindisi, Cagliari, Campobasso, Caserta, Cesena - Forlì, Chieti, Cuneo, Firenze, Foggia, Grosseto, L'Aquila, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lucca, Mantova, Matera, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Prato, Ragusa, Rimini, Roma, Salerno, Siracusa, Torino, Trapani, Trieste, Varese, Verona e Viterbo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*;

- **RESISTENTI**

**PER L'ANNULLAMENTO**

**PREVIA REMISSIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA**

**EX ART. 267 TUEF**

**del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,**

**Direzione Generale per il Personale Scolastico n. 374 del 24 aprile 2019,**

recante norme per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019-2022, **nella parte in cui non contempla la possibilità di presentare domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento e/o, in subordine, nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia) già costituita in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento ai docenti in possesso del Diploma ISEF;**

**dell'art. 9 del medesimo D.M. n. 374 del 2019** nella parte in cui stabilisce che le domande devono essere presentate **esclusivamente con modalità telematica;**

**del silenzio rigetto** serbato dall'Amministrazione convenuto innanzi alla

diffida presentata dai ricorrenti per ottenere l’inserimento nelle graduatorie previa attivazione delle funzioni della piattaforma telematica denominata “*Istanze on line*”.

\*\*\*

### **PREMESSA IN PUNTO DI FATTO**

I ricorrenti, la cui specifica condizione soggettiva è illustrata nella tabella in epigrafe, sono tutti insegnanti ISEF in possesso di un titolo valido per l’insegnamento delle discipline di cui alla tab. A del D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 (oggi Tabella B, D.P.R. n. 19/2016), conseguito prima dell’a.s. 2001/2002.

Essi, in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo disposto con il D.M. n. 374/2019, hanno presentato domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Gli atti amministrativi oggi impugnati, tuttavia, non prevedono l’inserimento nelle GaE dei docenti ISEF e, pertanto, devono considerarsi illegittimi per i seguenti motivi in

### **DIRITTO**

#### **I. SUL SISTEMA DI RECLUTAMENTO DEI DOCENTI BASATO SULLE GRADUATORIE PERMANENTI**

Per poter meglio approfondire le ragioni a fondamento delle domande formulate dai ricorrenti, è opportuno analizzare il funzionamento dell'attuale sistema di reclutamento dei docenti.

**L’art. 1 della legge 124/1999** ha modificato la modalità di reclutamento a regime del personale docente di ruolo della scuola, prevedendo la **soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili.**

L'articolo citato ha sostituito gli artt. 399 e 401 del D. Lgs. 297/1994 e integrato l'art. 400 del medesimo Decreto Legislativo nei seguenti termini:

**art. 1 (accesso ai ruoli del personale docente):**

*1. L'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato "testo unico", é sostituito dal seguente:*

**"Art. 399. - (Accesso ai ruoli) - 1.** *L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401.*

\*\*\*\*\*

L'accesso ai ruoli, secondo la disposizione citata, avviene per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento attingendo alle graduatorie permanenti richiamate.

Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia in relazione agli insegnamenti effettivamente funzionanti nelle scuole del territorio e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del decreto-legge 3 luglio 2001 n. 255 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002) convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001 n. 333, sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

- **PRIMA FASCIA:** riservata, ai sensi dell'art. 401 del D. Lgs 297/1994 (come sostituito dall'art. 1 della L. 124/1999), ai **docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;**

- **SECONDA FASCIA:** costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 (25 maggio 1999), **possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli;**
- **TERZA FASCIA,** numericamente più cospicua: costituita dai **docenti** che abbiano **superato le prove** di un precedente concorso per titoli ed esami **anche a soli fini abilitativi** (come i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. In quest'ultima fascia sono stati inseriti nel tempo i **nuovi aspiranti, ovvero gli idonei dei concorsi a cattedre, e quanti hanno conseguito l'abilitazione al termine delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie (SSIS).**

**La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla LEGGE 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modificazioni, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.**

**In altre parole, la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l'approdo ordinario di ogni percorso di abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/1999.**

\*\*\*

La lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, ha disposto quanto segue: *«Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:...* c) **la definizione di un piano triennale per**



*l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, (...), per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. (...) Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica ».*

L'art. 1, comma 605 della l. 296/2006, dunque, con il dichiarato intento di **“dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione”**, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, **escludendo** (solo in linea di principio, come vedremo) **la possibilità di nuovi inserimenti**, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei **"DOCENTI GIA' IN POSSESSO DI ABILITAZIONE"** così come successivamente **ribadito dall' art. 9, comma 20, della legge 12 luglio 2011, n. 106; nonché dall' art. 14, comma 2, ter, della legge 24 febbraio 2012, n. 14.**

La suddetta disposizione legislativa, dunque, ha definito **la terza fascia delle graduatorie come graduatoria “a esaurimento”** proprio perché, a decorrere dal 2007, **non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei già abilitati,**

per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.

La Legge finanziaria n. 296/06, dunque, ha inteso semplicemente determinare la chiusura a inserimenti di NUOVI abilitati nella terza fascia della graduatoria.

E, invero, la locuzione usata dal legislatore, facendo **specifico riferimento** alla possibilità di un ingresso ex novo, ulteriore e definitivo, nella **terza fascia** delle graduatorie, **non può essere spiegata** – se non sulla base di un'arbitraria estensione del suo significato – al punto da cogliervi un'abrogazione del doppio canale di reclutamento per i docenti abilitati prima della suddetta conformazione ad esaurimento della terza fascia.

\*\*\*

## II. SUL VALORE ABILITANTE DEL TITOLO POSSEDUTO DAI RICORRENTI.

Come esposto in punto di fatto, i ricorrenti sono **insegnanti in possesso di un titolo idoneo per l'accesso all'insegnamento richiesto ai sensi della tabella A del previgente Decreto Ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998 e valido per la partecipazione al concorso a cattedre ai sensi dell'art. 402 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.**

Più precisamente, l'art. 402 del Testo Unico in materia di Istruzione - **Requisiti generali di ammissione al concorso a cattedre** aveva stabilito che, *"fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341"*, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di **studio**: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola

materna; b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare; c) **laurea** conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, **od abilitazione** valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore.

Nel caso dei ricorrenti, invero, ai sensi della **colonna 2 della Tabella A del previgente Decreto Ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998**, il diploma degli Istituti Superiori di Educazione Fisica era titolo **idoneo** per l'accesso all'insegnamento richiesto e per la partecipazione al concorso a cattedre.

Proprio per questa ragione, il concorso a cattedre bandito con il DDG n.82 del 24 settembre 2012, all'art. 2 comma 2, aveva previsto la partecipazione alla selezione dei candidati in possesso del Diploma ISEF conseguito entro l'anno accademico 2001/2002 ovvero entro l'ultimo anno accademico utile per poter conseguire il titolo, all'indomani della trasformazione dell'ISEF in Istituto Universitario di Scienze Motorie e della istituzione del corso di Laurea in Scienze Motorie<sup>1</sup>.

Il Decreto Ministeriale del 30 gennaio 1998 è stato abrogato dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 Febbraio 2016, n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento. **È stata, tuttavia, conservata la validità dei vecchi titoli d'accesso all'insegnamento per i docenti già inseriti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto.** L'art. 1, comma 107, della legge 107/2015, infatti, ha stabilito l'efficacia soltanto **per il futuro** (a

---

<sup>1</sup> Con D. Lgs. n. 178 dell'8.5.1998 l'ISEF di Roma è stato trasformato in istituto universitario statale e ha assunto la denominazione di Istituto universitario di scienze motorie; mentre il corso di laurea in scienze motorie è stato attivato a decorrere dall'anno accademico 1999-2000.

decorrere dall'anno scolastico 2016/2017) del requisito dell'abilitazione per l'ingresso nelle graduatorie d'istituto.

L'art. 3, comma 2, del DPR n. 19/2016, inoltre, ha espressamente stabilito che [...] *Il possesso dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella A, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami [...].*

\*

Dalla normativa sopra analizzata emerge, quindi, che i ricorrenti **avrebbero dovuto essere inseriti a pieno titolo nelle graduatorie permanenti** quando quest'ultime sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento, in quanto in possesso di un **titolo che aveva valore abilitante all'insegnamento**.

Infatti, in base al *brocardo PLUS SEMPER IN SE CONTINET QUOD EST MINUS*, SE i ricorrenti possono stipulare contratti di lavoro in virtù di un **titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto**; SE, inoltre, essi **possono partecipare al concorso a cattedre** in virtù del medesimo titolo di studio; **ALLORA non si vede come possa essere giustificata la loro esclusione dalle GaE in cui sono inseriti tutti i docenti in possesso di un titolo per la partecipazione ai concorsi a cattedra**.

Peraltro, nessuna norma di rango primario impedisce l'attuale inserimento dei ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento: la lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, infatti, come abbiamo sopra visto, fa espressamente salvo **l'inserimento nelle graduatorie permanenti (trasformate ad esaurimento) dei docenti che al momento dell'entrata in vigore della legge, o comunque per l'aggiornamento 2006/2007 erano già in possesso di abilitazione, come i ricorrenti**.

L'unica ragione per la quale ad oggi i ricorrenti non sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento risiede esclusivamente nell'illegittimo comportamento del MIUR che, tramite gli atti di aggiornamento delle graduatorie che si sono susseguiti in questi anni, non ha mai concesso l'inserimento nelle graduatorie ai docenti, sull'erronea convinzione che il titolo dagli stessi posseduto non fosse abilitante.

\*

La domanda ora avanzata dai ricorrenti di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, d'altronde, non può essere considerata tardiva. I termini per impugnare un atto amministrativo, infatti, decorrono non soltanto in relazione all'esistenza oggettiva di un atto illegittimo, ma solo nel momento in cui vi è la consapevolezza e la percezione dell'illegittimità e di conseguenza della lesività del medesimo atto nella sfera giuridica dei soggetti.

Per costante giurisprudenza, infatti, vige nel diritto amministrativo il principio secondo il quale *"la piena conoscenza dell'atto ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione presuppone la consapevolezza dei vizi che lo rendono non soltanto incidente nella propria sfera giuridica, ma anche lesivo della stessa, con la conseguenza che la mancata osservanza dell'obbligo ha come effetto che il destinatario non acquisisce la percezione della lesività e che il termine per l'impugnazione non inizia a decorrere."* (Tar Genova (Liguria), n. 135 del 03.02.2003).

Tale concetto è richiamato ed espresso in molteplici sentenze anche dal Consiglio di Stato: *"In via di principio la piena conoscenza dell'atto censurato si concretizza con la cognizione degli elementi essenziali quali l'autorità emanante, l'oggetto, il contenuto dispositivo e il suo effetto lesivo perché tali elementi sono sufficienti a rendere il legittimato all'impugnativa consapevole*

dell'incidenza dell'atto nella sua sfera giuridica e a dargli la concreta possibilità di rendersi conto della lesività del provvedimento... Detti elementi essenziali devono essere tuttavia tali da consentire all'interessato di poter valutare se l'atto è illegittimo o meno e, in difetto, si deve ritenere che il destinatario abbia una mera facoltà, non un onere, di impugnare subito l'atto per poi proporre i motivi aggiunti.. Di conseguenza la piena conoscenza del provvedimento presuppone la conoscenza del contenuto essenziale dell'atto... occorrendo anche la consapevolezza dei vizi da cui eventualmente l'atto è affetto" (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2006 del 31.03.2011).

\*\*\*

### III. SULL'INSERIMENTO NELLE GAE COME UNICA MISURA DI PREVENZIONE DELL'ABUSIVA REITERAZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE AI SENSI DELLA CLAUSOLA 5, PUNTO 1, DELL'ACCORDO QUADRO CES, UNICE E CEEP SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO, ALLEGATO ALLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 28 GIUGNO 1999, N. 1999/70/CE

Come già esposto, il Legislatore ha sempre mantenuto, per quanto attiene il reclutamento del personale docente, il così detto sistema del doppio canale, in virtù del quale *"L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401"* (art. 399 del D. Lgs. n. 297 del 1994).

La *ratio* del sistema a doppio canale è riconducibile a due esigenze: selezionare con i concorsi ordinari gli aspiranti all'insegnamento accertandone la preparazione di base, da una parte, e riconoscere il valore

**dell'esperienza di lavoro maturata nel tempo da chi avesse conseguito un'abilitazione.**

\*

**L'esperienza dimostra con dovizia di dati quanto si sia rivelata infelice la scelta di conformare ad esaurimento le graduatorie per titoli, con conseguente preclusione di nuovi inserimenti nelle GaE degli insegnanti abilitati.**

**Basti pensare alla situazione paradossale verificatasi con le nomine in ruolo per il 2018/19, quando a fronte dell'autorizzazione per 55.000 assunzioni di personale docente ne sono state fatte solo 27.000, per mancanza di aspiranti nelle graduatorie da cui sarebbe stato possibile attingere.**

**Tutto ciò, mentre per consentire il regolare funzionamento delle attività scolastiche si continuano a stipulare decine di migliaia di contratti di durata annuale per docenti reclutati dalle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia.**

**Si stima che fra contratti di durata annuale (31 agosto) e fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) quest'anno siano coperti da personale docente non di ruolo circa 150.000 posti.**

**Se a questa situazione di disponibilità di posti si aggiungono le future uscite determinate dai pensionamenti (compresa la cosiddetta "quota 100"), la scarsità di docenti presenti in graduatoria per diverse classi di concorso, il possibile esaurimento delle graduatorie di merito, il quadro che ne deriva è sicuramente complesso, col rischio di ricadute negative sulla qualità degli esiti formativi e didattici che il sistema dovrebbe essere messo in grado di garantire a tutti.**

\*

**Al cospetto di tali dati, è evidente come il reclutamento degli insegnanti debba essere necessariamente basato su un doppio canale (concorsi**

**ordinari e graduatoria per titoli) per una serie di ragioni strutturali e non modificabili:**

1. **Squilibrio Nord-Sud.** Come è noto gli aspiranti docenti al Sud sono in grande esubero in rapporto ai posti disponibili per supplenze, mentre al Nord mancano insegnanti. Come abbiamo già detto, la mancata riapertura delle GaE ha fatto sì che quest'anno, rispetto alle disponibilità iniziali di 57.322 posti vacanti e disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato, le nomine in ruolo effettuate sono state solo 25.105, pari al 43,8%, percentuale che nella scuola secondaria si riduce al 33%.

2. **Impossibilità di soddisfare il fabbisogno solo attraverso concorsi.** I posti messi a concorso devono essere certi e vacanti. La loro individuazione precede di mesi l'indizione dei concorsi e si svolge, per non creare soprannumerarietà, secondo criteri di prudenza e tendenzialmente restrittivi. L'aggiornamento degli organici, in aderenza ai bisogni effettivamente presenti, richiede tempi tecnici e non è immediato. Di conseguenza non può (e nemmeno deve) accadere che i posti messi a concorso riescano a coprire l'intero fabbisogno delle scuole. E ciò non per scelta governativa, ma per impossibilità pratica.

3. **Presenza costante di precari con consistenti titoli di servizio.** Alla quota fisiologica di supplenze brevi, non eliminabili e non prevedibili, si aggiungono i posti disponibili non messi a concorso, per la ragione indicata nel precedente punto. Accade così che senza un numero consistente di docenti non di ruolo la scuola non possa funzionare. Nel tempo si crea dunque un precariato con pluriennali esperienze di insegnamento, e con titoli di servizio che chiedono un legittimo riconoscimento.

4. **Necessità di concorsi per titoli ed esami.** A tutti coloro che possiedono il prescritto titolo di studio non può essere negata la possibilità



dell'immissione in ruolo attraverso un concorso per esami, indipendentemente dall'anzianità di servizio come precari. Ma d'altra parte, in vista di una stabilizzazione, non possono essere ignorati i titoli di servizio di chi ha acquisito una consistente esperienza di insegnamento grazie a una serie di contratti a tempo determinato, più volte reiterati.

5. **Tutele di legge.** Le leggi e i principi costituzionali tutelano entrambe le posizioni sopra descritte, e il mancato riconoscimento dell'una o dell'altra è destinato a produrre lunghi contenziosi.

\*

La mancata riapertura delle GaE per gli insegnanti abilitati, dunque, ha provocato la crescita esponenziale del precariato scolastico.

Ma la soppressione del canale di reclutamento per titoli e servizio è censurabile anche e soprattutto perché priva il nostro ordinamento giuridico dell'unica misura di prevenzione e sanzione dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine, con conseguente violazione della clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva UE 1999/70.

Occorre ricordare, in proposito, il contenuto della clausola 5 dell'accordo quadro, intitolata "Misure di prevenzione degli abusi":

*"1. Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:*

- a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;*

- b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
- c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.

\*

Come è noto, il nostro ordinamento si era adeguato alle misure previste dalla clausola 5 dell'Accordo Quadro con la legge 107/2015, la quale aveva previsto:

- un piano straordinario di assunzione riservato agli insegnanti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento;
- e una durata massima di 36 mesi di servizio con i contratti a termine, con conseguente diritto al risarcimento del danno in caso di superamento di tale limite temporale.

Senonché, il D.L. 87/2018, con l'art. 4-bis, ha eliminato la durata massima complessiva di 36 mesi, anche non continuativi, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente.

Il nuovo quadro normativo del comparto scolastico, dunque, ha sostanzialmente liberalizzato il ricorso sine die dei contratti a termine per la copertura dei posti vacanti in organico.

La soppressione di ogni strumento di prevenzione dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine nel comparto scolastico determina l'inevitabile conseguenza che nella legislazione italiana esiste un solo strumento per prevenire l'abuso dei contratti a termine degli insegnanti: il meccanismo di scorrimento delle graduatorie per titoli e servizio utilizzabili ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato; meccanismo dal quale, tuttavia, sono stati esclusi gli odierni ricorrenti.

\*

Infatti, "26- *Per quanto riguarda l'interpretazione della clausola 5 dell'accordo quadro, è necessario ricordare che tale clausola ha lo scopo di*

*attuare uno degli obiettivi perseguiti dallo stesso, vale a dire limitare il ripetuto ricorso ai contratti o ai rapporti di lavoro a tempo determinato, considerato come potenziale fonte di abuso a danno dei lavoratori, prevedendo un certo numero di disposizioni di tutela minima volte ad evitare la precarizzazione della situazione dei lavoratori dipendenti* (sentenze del 4 luglio 2006, *Adeneler e a.*, C 212/04, EU:C:2006:443, punto 63; del 23 aprile 2009, *Angelidaki e a.*, da C 378/07 a C 380/07, EU:C:2009:250, punto 73; 26 gennaio 2012, *Küçük*, C 586/10, EU:C:2012:39, punto 25; del 13 marzo 2014, *Márquez Samohano*, C 190/13, EU:C:2014:146, punto 41; del 3 luglio 2014, *Fiamingo e a.*, C 362/13, C 363/13 e C 407/13, EU:C:2014:2044, punto 54, nonché del 26 novembre 2014, *Mascolo e a.*, C 22/13, C 61/13, C 63/13 e C 418/13, EU:C:2014:2401, punto 72) ... 28- Pertanto, **la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro impone agli Stati membri, al fine di prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, l'adozione effettiva e vincolante di almeno una delle misure che essa elenca**, qualora il loro diritto interno non contenga norme equivalenti. ... 30- la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro assegna agli Stati membri un obiettivo generale, che consiste nella **prevenzione di siffatti abusi**, lasciando loro nel contempo la scelta dei mezzi per conseguire tale obiettivo, purché essi **non rimettano in discussione l'obiettivo o l'efficacia pratica dell'accordo quadro** (sentenze del 3 luglio 2014, *Fiamingo e a.*, C 362/13, C 363/13 e C 407/13, EU:C:2014:2044, punto 60, nonché del 26 novembre 2014, *Mascolo e a.*, C 22/13, C 61/13, C 63/13 e C 418/13, EU:C:2014:2401, punto 76). ... 55 ... occorre constatare che la normativa nazionale in causa nel procedimento principale non comporta nessun obbligo per l'amministrazione competente di creare ulteriori posti strutturali per mettere fine all'assunzione di personale con inquadramento statutario occasionale. Orbene, **la natura di una tale normativa, in violazione della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, permette il**

*rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze che hanno un carattere permanente e duraturo, mentre, dalle constatazioni fatte al punto 52 della presente sentenza, emerge che sussiste un deficit strutturale di posti per il personale di ruolo nello Stato membro interessato ....* 59- Resta il fatto che il potere riconosciuto agli Stati membri per definire il contenuto delle loro norme nazionali riguardanti i contratti di lavoro non può spingersi fino a consentire loro di rimettere in discussione l'obiettivo o l'efficacia pratica dell'accordo quadro (sentenza del 18 ottobre 2012, Valenza e a., da C 302/11 a C 305/11, EU:C:2012:646, punto 64 nonché giurisprudenza ivi citata, e ordinanza del 7 marzo 2013, Bertazzi e a., C 393/11, non pubblicata, EU:C:2013:143, punto 49). 60- Orbene, l'obiettivo perseguito dalla clausola 5 dell'accordo quadro, che consiste nel limitare i ricorsi ripetuti a contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato, sarebbe del tutto privo di contenuti se il solo carattere nuovo di un rapporto di lavoro secondo il diritto nazionale fosse suscettibile di costituire una «ragione obiettiva» ai sensi di detta clausola, di natura tale da autorizzare un rinnovo di un contratto di lavoro a tempo determinato" (COSÌ, DA ULTIMO, CGUE MARÍA ELENA PÉREZ LÓPEZ C 16/15, 14 SETTEMBRE 2016).

\*

Tali conclusioni, infine, sono state pienamente condivise dalla nostra CORTE COSTITUZIONALE CHE, CON LA SENTENZA N. 187/2016, ha considerato la progressiva stabilizzazione dei precari storici attraverso il meccanismo dello scorrimento delle graduatorie ad esaurimento come misura idonea a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato: *“Per i docenti, si è scelta la strada si è scelta la strada della loro stabilizzazione con il piano straordinario destinato alla «copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto».* Esso è volto a garantire all'intera massa di docenti precari la possibilità di

fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie o a meri automatismi (le graduatorie) ”.

Secondo il Giudice delle Leggi, dunque, il conferimento di reiterate supplenze temporanee in assenza di ragioni sostitutive risponde all'esigenza di parametrare nella scuola una flessibilità in entrata che comporta una situazione di precarietà, bilanciata, però, ampiamente da una fondata aspettativa di immissione in ruolo garantito dallo scorrimento delle graduatorie dei docenti abilitati.

Il citato arresto ermeneutico, dunque, considera legittimo l'utilizzo del contratto a termine nel comparto scolastico per la copertura di vacanze d'organico, PURCHÈ ciò sia compensato dal rispetto delle procedure di reclutamento e di assunzione attraverso le graduatorie ex permanenti.

\*

In sintesi, dunque, la normativa sul reclutamento del personale scolastico a tempo determinato, pur non prevedendo la durata massima dei rapporti di lavoro o il numero massimo di rinnovi, è comunque congegnata in modo da salvaguardare il personale precario contro i rischi di un uso distorto di tale strumento. Il meccanismo di assegnazione delle supplenze, letto in combinazione con le regole sul doppio canale del reclutamento nei ruoli, costituisce infatti uno strumento per superare il precariato, e non per alimentarlo, in quanto il lavoratore a tempo determinato e inserito in un percorso che - sia pure in tempi non definibili a priori - lo conduce verso l'assunzione in ruolo.

In altre parole, la circostanza che il reclutamento a tempo indeterminato di una parte del personale scolastico avvenga attraverso graduatorie nelle quali sono inseriti i lavoratori a tempo determinato - e dunque che molti

supplenti possano prevedere in modo attendibile i tempi di assunzione in base al punteggio acquisito in graduatoria - fa sì che per il personale scolastico la distinzione tra il lavoro a tempo determinato e il lavoro a tempo indeterminato sia meno netta che in altri settori e conseguentemente siano molto attenuati anche i rischi della condizione di precarietà che la disciplina europea del lavoro a tempo determinato vuole prevenire.

\*

La Corte di Giustizia Europea, infine, con la recentissima sentenza dell'8 maggio 2019 nella causa C-494/17, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Corte d'appello di Trento nel procedimento MIUR contro Fabio Rossato, nel negare un risarcimento del danno che possa cumularsi alla sanzione della stabilizzazione, ha però ribadito che **il legislatore nazionale** – al fine di prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato – **deve adottare un piano di assunzioni** che preveda la trasformazione di tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato con docenti «precari», attraverso il progressivo e definitivo esaurimento delle graduatorie e degli elenchi dai quali l'amministrazione attinge per l'assunzione di docenti a tempo determinato.

Secondo tale sentenza, infatti, *“Nel caso di specie, risulta dal fascicolo agli atti della Corte che il legislatore nazionale, al fine di garantire la transizione verso un nuovo sistema comportante misure destinate a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, ha adottato un piano straordinario di assunzioni che prevede la trasformazione, nel corso dell'anno scolastico 2015/2016, di tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato con docenti «precari», attraverso il progressivo e definitivo esaurimento delle graduatorie e degli elenchi dai*

quali l'amministrazione attingeva per l'assunzione di docenti a tempo determinato.

(...) una normativa recante una norma imperativa ai sensi della quale, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, questi ultimi sono trasformati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è tale da costituire una misura che sanziona in modo efficace un abuso di questo tipo (v., in particolare, sentenza del 3 luglio 2014, Fiamingo e a., C 362/13, C 363/13 e C 407/13, EU:C:2014:2044, punto 70 e giurisprudenza ivi citata) e, quindi, da soddisfare i criteri ricordati ai punti 27 e 28 della presente sentenza)."

LA CGUE, dunque, ha detto in modo chiaro che i docenti possono essere legittimamente utilizzati con contratti a termine su posti vacanti e disponibili soltanto se - come contropartita rispetto a tale condizione di precarietà - l'incarico provvisorio consente di maturare punteggio di servizio utile per scalare le graduatorie da cui si attinge per l'assunzione a tempo indeterminato.

Più supplenze su posti vacanti e disponibili non disposte nella prospettiva dell'assunzione a tempo indeterminato per scorrimento delle graduatorie, viceversa, si porrebbero in insanabile antinomia con la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE.

Detto in altre parole, nella legislazione italiana esiste un solo strumento per prevenire l'abuso dei contratti a termine nel comparto scolastico: il meccanismo di scorrimento delle graduatorie per titoli e servizio utilizzabili ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato.

\*\*\*\*\*

IV. SULL'ILLEGITTIMITÀ DELLE DISPOSIZIONI SECONDO LE

**QUALI LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE  
ESCLUSIVAMENTE CON MODALITÀ WEB.**

Per scrupolo difensivo si chiede l'annullamento anche dell'art. 9 del D.M. n. 374 cit., nella parte in cui stabilisce che le domande devono essere presentate **esclusivamente con modalità WEB**, per l'ipotesi in cui l'esclusione dei ricorrenti dovesse dipendere dalla presentazione della domanda con modalità diverse rispetto a quelle previste dagli atti oggi impugnati ovvero, per quanto riguarda i ricorrenti per mezzo di raccomandata a.r. Invero non v'è chi non veda l'illegittimità, per **violazione dell'art. 51, comma 1, della Costituzione**, di un atto amministrativo che determini una aprioristica preclusione alla stessa presentazione delle domande di inserimento nelle suddette graduatorie.

D'altronde, la possibilità di produrre domanda esclusivamente con modalità via web, **viola anche l'art. 4, commi 1 e 2, del DPR 487/1994** (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) ai sensi del quale le domande di ammissione al concorso possono essere redatte in carta semplice.

L'attualizzazione della normativa concorsuale determina la possibilità di presentare le domande di partecipazione ad una procedura non già in via esclusiva ma, come modalità alternativa, anche in via telematiche.

Risulta quindi palmare come l'Amministrazione oggi resistente non può considerare *tamquam non essent* le domande redatte in carta semplice e indirizzate dai ricorrenti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

\*\*\*

Per quanto sopra dedotto i ricorrenti, come rappresentati e difesi



## CHIEDONO

- la remissione alla Corte di Giustizia della questione pregiudiziale ex art. 267 TUEF onde valutare se l'art. 1, comma 605, lett. c) della l. n. 296/2006 e l'art. 15 del d.p.r. n. 323/88, laddove interpretati nel senso di precludere l'inserimento in GaE degli insegnanti con diploma ISEF si ponga in contrasto con l'ordinamento dell'unione europea e più precisamente con clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE E CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE.
- l'annullamento degli atti impugnati con conseguente riconoscimento del legittimo interesse dei ricorrenti ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento in quanto in possesso di un diploma ante 2001/2002;

\*\*\*\*

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

\*\*\*\*\*

**Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.**

\*\*\*\*

*Salvis iuribus*

avv. Vincenzina SALVATORE